

Schema contratto:

## COMUNE DI CASTELLI

### Comodato di beni mobili

L'anno duemiladiciott0, il giorno xx del mese di xx presso la sede municipale, fra le parti sottoscritte:

- FAMIGLIA TERREGNA nelle persone del Prof. Vincenzo Terregna, C.F. TRR VCN 41131 C169U, nato a Castelli il trentuno luglio millenovecentoquarantuno, residente in Isola del Gran Sasso, in Contrada Santone 304 e la Prof. Onorina Trivellizzi Terregna, C.F. TRV NRN 41R53 E343X, nata a Isola del Gran Sasso il TREDICI OTTOBRE 1941, ed ivi residente in Contrada Santone 304

e

- COMUNE DI CASTELLI, con sede in Castelli, Piazza Roma, 13, C.F. 00179510672, nella persona del Sindaco pro tempore Rinaldo Seca, C.F. SCE RLD 88C07 L103K, nato a Teramo, il sette marzo millenovecentoottantotto, residente a Castelli Contrada Corazzano n. 2, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. x del xx.xx-2016,

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

A) Il Prof. Vincenzo Terregna e la Prof. Onorina Trivellizzi Terregna, d'accordo con i componenti della famiglia, a beneficio del Comune di Castelli e del Museo delle Ceramiche di Castelli, per esclusivo uso e godimento del Museo delle Ceramiche di Castelli, concedono in comodato all'Amministrazione Comunale di Castelli, che a mezzo del suo Legale Rappresentante riceve e accetta, la Collezione di maioliche antiche di loro proprietà, composta di n. 66 pezzi, compresi i frammenti, più tre cornici, individuata nell'elenco scientifico, con i relativi titoli, dimensioni, tecniche e valutazione, allegato al presente contratto sotto la lettera "A". La collezione è nata per la passione dei componenti la Famiglia Terregna nei confronti della storia di Castelli e della sua nobile tradizione maiolicara.

B) La durata del presente contratto è convenuta da oggi fino al 31 dicembre 2027, dopodichè verrà rinnovato dai comodanti e dai loro eredi di 10 anni in dieci anni.

Resta salva la possibilità per i comodanti e per i loro eredi di richiedere in qualsiasi momento la restituzione dei beni in caso di urgente e imprevisto bisogno sopravvenuto. In tal caso la richiesta di restituzione dovrà essere effettuata con lettera R.R. con almeno sei mesi di anticipo.

La richiesta di restituzione non potrà comunque essere effettuata prima di sette anni dal momento del deposito.

Resta inteso e confermato che, in virtù del presente atto, le opere non cadono nella proprietà della parte comodataria.

C) La proprietà delle opere potrà essere comunque acquisita dal Comune di Castelli a mezzo di atto di donazione o a mezzo di disposizione testamentaria o per acquisto, qualora i comodanti o i loro eredi ne decidessero la vendita. In quest'ultimo caso la Collezione non potrà comunque essere smembrata ma la vendita dovrà essere fatta nella sua interezza.

D) Le opere affidate, tutte nelle condizioni che sono dettagliatamente indicate nelle schede di ciascuna opera e verificate in contraddittorio al momento dell'effettivo deposito, verranno esposte in modo permanente nelle sale del Museo delle Ceramiche appositamente riservate, salvo casi eccezionali e temporanei che richiedessero l'uso degli spazi e delle sale, per periodi, in ogni caso, non superiori a due mesi. L'inosservanza del suddetto obbligo comporta l'immediata restituzione delle opere. L'esposizione dovrà essere effettuata secondo l'ordinamento e l'allestimento operato inizialmente dalle parti, senza che alcuna modifica venga apportata con l'inserimento o la sostituzione di alcuna opera della Collezione, salva espressa autorizzazione dei comodanti, e ciò per non snaturare lo spirito e l'intento della Collezione che deve restare, perciò, integra a tutti gli effetti. Nelle sale, oltre alla presenza di didascalie e di legende d'uso nella prassi museale e scientifica, sarà data adeguata notizia della provenienza delle opere dalla Collezione Terregna.

E) La parte Comodataria si impegna a conservare e custodire i beni in oggetto con cura e massima diligenza; a concederli ai Comodanti, in via temporanea ed entro il limite di due volte l'anno, qualora essi intendano richiederli per esposizioni, per riproduzioni o per pubblicazioni o altri usi legittimi; a non concederli a terzi se non per mostre in sedi pubbliche con tutte le garanzie assicurative e di sicurezza normalmente richieste nella prassi museale; comunque a non alienarli né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

F) Sarà cura dell'Amministrazione Comunale e degli Organi Statutari del Museo apprestare ogni mezzo idoneo per l'esposizione, conservazione e sicurezza delle opere. Come pure, oltre ad una adeguata custodia, verrà assicurata una degna e accurata manutenzione dei locali espositivi. In base ai valori indicati nell'Allegato "A", eventualmente rettificati successivamente di comune accordo, l'Amministrazione Comunale si obbliga ad assicurare la Collezione presso primaria Compagnia.

G) La parte Comodataria si obbliga, altresì, a pubblicizzare adeguatamente la Collezione Terregna attraverso annunci sulla stampa e riviste specializzate.

H) La parte Comodataria provvederà, in occasione dell'inaugurazione dell'esposizione delle opere, a pubblicare un catalogo analitico a stampa, con nota casa editrice specializzata. Nel volume verranno riprodotte tutte le opere esposte e relative schede bibliografiche.

I) I Comodanti autorizzano, sin da ora, qualsiasi utilizzo economico delle riproduzioni delle opere della Collezione per cataloghi, cartoline, poster, ceramiche, magliette, etc.

J) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1806 del Codice Civile le parti stimano il valore dei beni che compongono la Collezione come indicato per ciascuna opera nell'Allegato "A", e per complessivi € 595.100,00 (cinquecentonovantacinquemilacent).

Detta stima viene effettuata unicamente al fine della responsabilità per il perimento, danneggiamento o furto dei beni, mentre la proprietà rimane, come per legge, dei comodanti e dei loro eredi.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento alla disciplina civilistica dettata dagli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

Le parti si impegnano a richiesta di una di esse alla ripetizione della presente convenzione in un atto notarile ovvero pubblico-amministrativo riepilogativo ed esaustivo, anche con riferimento all'elenco delle opere, e comunque ai fini della registrazione, ove necessaria e opportuna, del presente atto.

Prof. Vincenzo Terregna

Prof. Onorina Trivellizzi Terregna

Rinaldo Seca - Sindaco di Castelli